

## I RITI UTILIZZABILI PER RICHIEDERE GIUDIZIALMENTE LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALL'AVVOCATO

di **ANTONIO BRIGUGLIO**

*Approfondimento del 11 aprile 2017*

ISSN 2420-9651

*Lo scritto rappresenta un parere pro veritate «sui riti utilizzabili per richiedere giudizialmente la liquidazione del compenso all'avvocato, con particolare riferimento alle pronunce di inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e del ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 50 del 2011» rese, rispettivamente dalla VII<sup>a</sup> e dalla XI<sup>a</sup> Sezione del Tribunale civile di Roma, anche alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 4002 del 29 febbraio 2016.*

SOMMARIO: 1. I I riti utilizzabili. - 2. Sul decreto Tribunale di Roma 3 giugno 2016 n. 19599.

## **1. I I riti utilizzabili.**

### ***1.1 Il contrasto interpretativo.***

Vi è allo stato ed anzitutto un significativo contrasto interpretativo riguardante l'[art. 14, comma 1, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150](#) contenente la normativa sulla cd. semplificazione dei riti, in ragione della diversa lettura che di esso hanno offerto, da un lato, alcuni giudici di merito e, dall'altro, la Suprema Corte con la cennata pronuncia.

L'art. 14 cit. stabilisce che *«le controversie previste dall'[articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794](#), e l'opposizione proposta a norma dell'[articolo 645 del codice di procedura civile](#) contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo»*.

Il contrasto interpretativo, in particolare, riguarda l'ambito delle controversie aventi ad oggetto compensi professionali dell'avvocato, da trattarsi con rito sommario obbligatorio *ex art. 14 cit.*

È bene chiarire sin d'ora che quando il rito sommario è obbligatoriamente adottato in forza della normativa di “semplificazione”, come uno dei tre modelli ai quali sono ricondotti i vari riti speciali extra codice, al procedimento *«non si applicano»*, a mente dell'[art. 3 d.lgs. n.150 del 2011](#), *«i commi secondo e terzo dell'[art. 702 ter c.p.c.](#)»* e quindi non è possibile la c.d. trasmigrazione del rito sommario nelle forme ordinarie, né è possibile alcuna valutazione da parte del giudice circa la concreta idoneità della causa, dal punto di vista delle esigenze istruttorie, ad essere trattata con rito sommario. In altre parole il rito sommario, sicuramente più semplice di quello ordinario, si applica in questi casi obbligatoriamente ed all'intero giudizio di primo grado, quale che sia, in concreto, la maggiore o minore complessità istruttoria della causa. Fermo dunque che le controversie di cui all'[art. 28 l. n. 794 del 42](#) nonché l'opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati sono tutte obbligatoriamente assoggettate al rito sommario di cognizione, discorso diverso riguarda – ed è quello su cui si incentra il contrasto – quale sia esattamente l'ambito di tali controversie.

### ***1.2 La posizione della giurisprudenza.***

Secondo un orientamento, fatto proprio dal Tribunale di Roma ed approfonditamente motivato con ordinanza del 15 luglio 2016 (Sez XI est. Dott. De Petra), il rito sommario *de quo* riguarderebbe le sole controversie tra avvocato e cliente caratterizzate

dalla mancata contestazione del credito nell'*an* e perciò volte alla mera quantificazione dello stesso; con la conseguenza che una controversia esulante da tale ambito, perché connotata dalla contestazione del credito nell'*an*, non sarebbe *tout court* trattabile con rito sommario di cognizione (non già perché più o meno complessa – vedi la considerazione di cui appena sopra – bensì semplicemente perché sarebbe estranea all'area applicativa tanto dell'[art. 28 l. n. 794 del 42](#), quanto e conseguentemente dell'[art. 14d.lgs.n. 150del 2011](#)) e il giudice dovrebbe dichiarare inammissibile la domanda proposta nelle forme sommarie.

A sostegno di tale impostazione si richiama innanzitutto il tenore letterale dell'[art. 28 l. n. 794 del 1942](#), al quale l'[art. 14d.lgs. n. 150 del 2011](#) espressamente rinvia, ed in particolare l'espressione “*liquidazione*” in esso utilizzata, che – si osserva – presuppone la certezza in ordine alla sussistenza del rapporto e del credito.

Si richiama inoltre la prevalente giurisprudenza di legittimità formatasi, vigente la [l. n. 794 del 1942](#), in relazione allo speciale procedimento camerale di liquidazione dei compensi giudiziali dell'avvocato, ed orientata nel senso di limitare, in ragione di quel tenore letterale, l'applicazione del procedimento speciale alle sole controversie “liquidatorie”.

### **1.3 La natura del rito sommario.**

Tuttavia, anche a voler concordare con l'assunto (tutt'altro che sicuro) secondo il quale l'espressione “liquidazione” di cui all'[art. 28 l. n. 794 del 1942](#) sia a tutta prima riconducibile ad una domanda solo quantificatoria di un credito certo nell'*an* e perciò ad un'attività giudiziale meramente estimativa e vincolata (nel contesto letterale ma complessivo dell'art. 28 cit. l'espressione “liquidazione” può ben rivestire anche il senso generico di soddisfazione della pretesa creditoria), pare a chi scrive che l'argomento letterale meriti di essere superato, pena irrazionali complicazioni nonché, oggi, l'effetto di svuotare dall'interno la *ratio* di un intervento legislativo volto alla semplificazione dei riti di cognizione, con conseguente riconduzione al rito sommario di tutti quei procedimenti caratterizzati nella esperienza pratica (pur valutata *a priori* dal legislatore della “semplificazione”) da una ridotta attività istruttoria (valutazione questa che, nei termini appunto aprioristici, e per forza di cose relativistici in comparazione con altri macro-tipi di controversie, fatti propri dal legislatore della “semplificazione”, appare plausibile e non irragionevole sia in relazione al contenzioso tra avvocato e cliente

puramente liquidatorio, sia in relazione a quello connotato da incertezze sull'*an*).

Il rito sommario di cognizione di cui all'[art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011](#), pur essendo caratterizzato da una trattazione e un'istruzione semplificate, garantisce comunque la piena cognizione della situazione giuridica dedotta in giudizio; cognizione che ben può (ed anzi deve) estendersi, in presenza di eccezioni afferenti l'inesistenza del rapporto professionale o di proposizione di domande riconvenzionali da parte del convenuto, all'*an* della posizione creditoria dell'avvocato. Non vi è infatti alcuna corrispondenza tra la semplificazione della trattazione e dell'istruttoria propria del rito sommario e la semplicità del *thema decidendum*, ben prestandosi il rito sommario anche alla soluzione di complesse questioni giuridiche.

#### ***1.4 Le indicazioni della Cassazione.***

In tal senso si è già espressa la Suprema Corte, con la pronuncia 29 febbraio 2016 n. 4002, pronuncia espressamente considerata ed intenzionalmente e motivatamente disattesa da quella successiva del Tribunale di Roma cui si è già fatto cenno.

Secondo la S.C. *«le controversie previste dall'[art. 28 della legge 13 giugno 1942](#), come modificato dal [d.lgs.n. 150 del 2011](#), e a seguito dell'abrogazione degli [art. 29 e 30 Legge n. 794/1942](#), per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell'avvocato devono essere trattate con la procedura prevista dall'[art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150](#) anche in ipotesi che la domanda riguardi all'*an* della pretesa senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda»*.

Tale conclusione muove innanzitutto da una considerazione di ordine generale, afferente la scelta di fondo operata dal legislatore con la [Legge delega n. 69 del 2009](#) volta, *inter alia*, a ricondurre al procedimento sommario di cognizione (introdotto *ex novo* nel sistema processuale dall'art. 51 della medesima Legge) tutti i procedimenti in cui prevalgano caratteri di semplificazione della trattazione e dell'istruzione della causa. In attuazione di tale delega, il legislatore del 2011 ha abrogato le norme disciplinanti il “vecchio” rito camerale *«per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti»* dell'avvocato e ha ricondotto al rito sommario di cognizione obbligatorio anche il contenzioso avvocato/cliente; il quale si presenta in effetti, nella esperienza concreta, piuttosto standardizzato (essendo tipicamente caratterizzato da eventuali eccezioni o

domande riconvenzionali aventi ad oggetto l'inadempimento del professionista) e per lo più bisognose di una istruzione solo documentale.

Vale la pena peraltro di ribadire in proposito che il rito sommario di cognizione, per come previsto dagli artt. 70-bis e ss. c.p.c. – e senza che in proposito sussistano differenze tra il caso in cui esso è adottato a scelta dell'attore ed a termini del codice di rito ed il caso in cui è imposto obbligatoriamente dalla normativa sulla semplificazione – non è affatto inidoneo alla assunzione di prove costituenti, né tantomeno all'eventuale approfondimento ed articolazione della dialettica del contraddittorio. Nulla esclude infatti che il giudice del sommario fissi ulteriori udienze, dopo la prima, per l'assunzione di prove, ovvero disponga scambi di scritti difensivi tra le parti pur non previsti, ma certo non vietati. In altre parole, il rito sommario di cognizione è connotato non solo dalla tendenziale maggiore semplicità rispetto al rito ordinario, ma anche dalla particolare discrezionalità procedimentale rimessa al giudice. Pertanto, se nell'ipotesi del rito sommario facoltativo, e cioè scelto dall'attore, è sistematicamente ragionevole che, ove le esigenze istruttorie o quelle di articolazione più complessa del contraddittorio si manifestino oltre un certo limite, il giudice, piuttosto che trasformare in concreto il procedimento sommario in un simulacro di procedimento ordinario ne disponga la “trasmigrazione” nelle forme ordinarie, nell'ipotesi invece in cui il rito sommario sia obbligatoriamente imposto dal legislatore della “semplificazione” (e dunque non possa aver luogo la “trasmigrazione”) non è affatto assurdo, ma anzi del tutto fisiologico, che in concreto il giudice possa e debba, in ragione di una più accentuata complessità della controversia, utilizzare i margini di discrezionalità affidatigli per strutturare il procedimento in modo tale che esso finisca per “assomigliare” al procedimento ordinario. Su tutto regna – e anche questa ovvia considerazione va sottolineata a scanso di ogni equivoco - l'assoluta identità di obiettivo che connota sia il rito ordinario sia il rito sommario, e che è rappresentata dalla cognizione piena (e tutt'altro che superficiale) e idonea al giudicato sostanziale.

Anche le superiori osservazioni valgono a corroborare l'idea che il tenore letterale dell'[art. 28 l. n. 794 del 1942](#) e l'eredità della giurisprudenza *praeter legem* un tempo limitativa dell'ambito di applicazione dello speciale procedimento camerale di liquidazione, possano dirsi superati proprio in ragione della normativa sulla “semplificazione dei riti”, della sua finalità per l'appunto semplificatoria (la quale dovrebbe intuitivamente ed in generale impedire che un'area di contenzioso

sostanzialmente omogenea sia parcellizzata fra riti diversi), e della scelta da quest'ultima operata e incentratasi sul modello del rito sommario di cognizione.

### **1.5 Il sistema.**

La normativa sulle semplificazioni dei riti (legge di delega e legislazione delegata) ha lasciato in vita l'[art. 28 l. n. 794 del 1942](#) ed ha abrogato gli artt. 29 e 30 della medesima Legge.

In questi secondi era disciplinato il rito applicabile al procedimento speciale, ed essi sono stati eliminati in linea con l'intervento complessivo della normativa sulle "semplificazioni" perché di essi ha preso il posto, quanto al rito, la riconduzione al modello del rito sommario di cognizione voluto dall'[art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011](#).

L'[art. 28 l.n. 794 del 1942](#) permane invece ad individuare il particolare procedimento speciale e le controversie cui esso (ormai ricondotto, quanto al rito, al modello del rito sommario) è applicabile.

A questo punto può plausibilmente sostenersi che se *illo tempore* gli [artt. 29 e 30 l. n. 794 del 1942](#) potevano forse consentire una interpretazione restrittiva e superficialmente letterale dell'art. 28, nel senso che esso si riferisse solo alle controversie meramente liquidatorie (e ciò appunto perché il rito disciplinato dagli artt. 29 e 30 era un rito camerale tendenzialmente inidoneo o poco idoneo a qualsivoglia approfondimento istruttorio e a qualsiasi articolata evoluzione del contraddittorio), oggi invece quella lettura restrittiva del permanente art. 28 va superata anche in considerazione della diversa disciplina del rito.

### **1.6 La Relazione di accompagnamento.**

Non può tuttavia ignorarsi che nella Relazione di accompagnamento del [d.lgs. n. 150 del 2011](#), proprio in ordine all'art. 14, si legge: «*non è stato ritenuto necessario specificare che l'oggetto delle controversie in esame è limitato alla determinazione degli onorari forensi, senza che possa essere esteso, in queste forme, anche ai presupposti del diritto al compenso, o ai limiti del mandato, o alla sussistenza di cause estintive o limitative. Tale conclusione, ormai costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, non viene in alcun modo incisa dalla presente disciplina, in assenza di modifiche espresse alla norma che individua i presupposti dell'azione, contenuta nella [L. 13.6.1942 n. 794](#)».*

Tali affermazioni certamente conforterebbero l'interpretazione dell'art. 14 [d.lgs. n. 150 del 2011](#) offerta dal Tribunale romano secondo cui nulla è cambiato rispetto alla trascorsa prevalente lettura dell'[art. 28 l. n. 794 del 1942](#), restando il procedimento speciale, oggi ricondotto al rito sommario, applicabile alle sole controversie meramente liquidatorie.

Sul punto – e ciò non è certamente un titolo di merito in favore della Suprema Corte – nulla si legge nella sentenza [n. 4002 del 2016 della Corte di Cassazione](#) (la quale anzi, nel riportare quanto contenuto nella Relazione di accompagnamento, ha omesso – tutt'altro che commendevolmente - di dar conto del capoverso sopra riportato). Auspicabile sarebbe pertanto un intervento chiarificatore della Suprema Corte al riguardo, il quale tenesse conto (foss'anche per superarli in via definitiva, come poco oltre riterrò giustificato), dell'argomento desumibile dalla Relazione di accompagnamento opportunamente evidenziato dal Tribunale di Roma e di altri dallo stesso Tribunale prospettati.

Sebbene insomma il mio personale avviso propenda nel senso già additato dalla Suprema Corte, la divergente giurisprudenza del Tribunale di Roma non pare potersi tacciare di irragionevolezza o di gratuita ribellione all'orientamento nomofilattico. Essa rappresenta, piuttosto, una adeguata sollecitazione affinché la Suprema Corte ritorni sul tema per confermare – almeno così ritengo condivisibile – con maggior approfondimento l'orientamento già espresso.

Invero, nonostante la non trascurabile valenza interpretativa (per altro notoriamente non vincolante) della Relazione di accompagnamento, continua ad apparirmi preferibile – in ossequio alle prevalenti finalità sistematiche di semplificazione dei riti di cui alla [legge delega n. 69 del 2009](#) e al [d.lgs. n. 150 del 2011](#), nonché in considerazione della piena ed elastica rispondenza del rito sommario ad una cognizione piena e compiuta – l'opposta conclusione che prevede l'assoggettamento al procedimento speciale [ex art. 28 l. n. 794 del 1942](#) e perciò oggi al rito sommario di cognizione di cui all'[art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011](#), delle controversie tra avvocato e cliente anche se estese all'*an debeat*.

### ***1.7 La economia processuale.***

Ove si andasse di contrario avviso, del resto, si sacrificerebbero immotivatamente le esigenze di economia processuale imponendo – stante la cennata impossibilità di “trasmigrazione” del rito nelle forme ordinarie – all'avvocato attore di instaurare *ex*



*novo* un giudizio in via ordinaria per effetto della mera contestazione da parte del cliente convenuto in relazione all'*an* della pretesa (e del tutto a prescindere dalla relativa fondatezza). Irrazionalmente, insomma, l'ammissibilità della domanda (che è cosa ben diversa dalla forma della prosecuzione di un procedimento o da quella della adozione di un provvedimento) dipenderebbe dalla reazione del convenuto.

Altra irrazionalità palese, in pregiudizio questa volta dell'altra parte della controversia, consisterebbe nel rischio che il cliente, che abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo nella forma del ricorso sommario, si veda qualificare la propria prospettazione difensiva complessiva come idonea a caratterizzare la controversia in senso non puramente liquidatorio, e si veda perciò, sempre *ex post*, dichiarare inammissibile l'opposizione proposta.

Gli appena esposti profili di irrazionalità sistematica e pratica della tesi contraria a quella già (ancora superficialmente) adottata dalla Corte di Cassazione e qui condivisa, non paiono considerati dal Tribunale di Roma nella pronuncia del 15 luglio 2016.

### ***1.8 Ancora sui caratteri del rito sommario.***

Il Tribunale romano sottolinea invece in senso contrario alla tesi della Cassazione che il procedimento [ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011](#) rappresenterebbe un *minus* rispetto al rito sommario codicistico in virtù **i)** della possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente e **ii)** della inappellabilità dell'ordinanza conclusiva.

Entrambi i riferimenti non sembrano comunque decisivi.

Quanto al primo aspetto, basta osservare che quella di stare in giudizio personalmente è una mera facoltà della parte, di cui peraltro ben difficilmente il cliente convenuto dal professionista intenderà avvalersi, persino nell'ipotesi di contenzioso meramente quantificatorio.

Quanto alla inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio di cui al 4 comma dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, con la conseguenza della sua immediata ricorribilità solo per cassazione, si tratta di una scelta deflattiva (discutibile o meno) che può attagliarsi all'intero contenzioso tra avvocato e cliente. D'altro canto, il sacrificio del giudizio di fatto in doppio grado può ben essere rilevante e significativo (e poi più o meno giustificabile dal punto di vista delle scelte discrezionali del legislatore) anche nel caso in cui la controversia riguardi esclusivamente aspetti liquidatori, ove la *quaestio facti* è molte volte del tutto assorbente.

### ***1.9 La determinazione della natura delle prestazioni.***

Il Tribunale di Roma lamenta inoltre che la sentenza n. 4002 del 2016 della S.C., non distinguendo fra l'uno e l'altro caso, sembrerebbe estendere il principio della obbligatoria trattazione con rito sommario [ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011](#) anche alle prestazioni stragiudiziali.

In realtà il mancato espresso riferimento di [Cass. n. 4002 del 2016](#) alle sole prestazioni giudiziali appare dovuto alla pacifica riferibilità del nuovo rito sommario obbligatorio proprio e solo a tali prestazioni, come da (sia pure implicita) previsione normativa (L'[art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011](#) individua infatti come competente «*l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera*»).

Già nel sistema *ante* [d.lgs. n. n. 150 del 2011](#), il procedimento speciale (allora trattato con il “vecchio” rito camerale) era pacificamente riconducibile alle prestazioni giudiziali dell'avvocato, stante il riferimento dell'[art. 28 l. n. 794 del 1942](#) ad un ricorso proponibile «*al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo*», «*dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura*». A suo tempo un nutrito orientamento giurisprudenziale di legittimità aveva comunque fatto rientrare nella speciale procedura di liquidazione dei compensi tutte quelle prestazioni che, sebbene non propriamente giudiziali, fossero tuttavia a quelle assimilabili in virtù della stretta dipendenza dal mandato conferito per la difesa in giudizio «*così da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale*» (v. *ex multis* [Cass. civ., 16 ottobre 2014, n. 21954](#); [Cass. civ., 4 dicembre 2009, n. 25675](#); [Cass. civ., 13 giugno 2007, n. 13847](#)).

Questo orientamento, pienamente condivisibile allora, resta condivisibile a tutt'oggi, quale che sia il rito applicabile.

Non si vedono francamente ragioni per negare l'applicabilità del rito sommario di cognizione obbligatorio anche alle prestazioni “sostanzialmente giudiziali” (perché al giudizio funzionali o comunque con esso correlate), ferma naturalmente la trattazione nelle forme del processo e del rito ordinario delle controversie aventi invece ad oggetto l'attività (formalmente e sostanzialmente) stragiudiziale.

### ***1.10 Il vincolo discendente dalla legge delega.***

Vi è poi l'ulteriore obiezione del Tribunale – anch'essa non considerata dalla Cassazione

– secondo cui l'interpretazione dell'art. 14 [d.lgs. n. 150 del 2011](#) offerta dalla Suprema Corte e qui condivisa violerebbe l'[art. 54, comma 4, lett. a\), Legge di delega n. 69 del 2009](#), a norma del quale «*restano fermi i criteri di competenza nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante previsti dalla legislazione vigente*».

In altri termini, il Tribunale sostiene che l'attrazione oggi al rito sommario delle controversie non puramente liquidatorie, un tempo invece, secondo il diritto vivente, assoggettate al rito ordinario monocratico e a certe regole di competenza, comporterebbe – in spregio al principio di cui all'art. 54 cit. – un mutamento dei criteri di competenza nonché dei criteri di composizione dell'organo giudicante (essendo a quest'ultimo riguardo l'attuale giudizio sommario affidato al Tribunale in composizione collegiale, mentre era affidato alla composizione monocratica il rito ordinario che *sub julio* si applicava alle controversie non liquidatorie).

In realtà si tratta all'evidenza di un problema mal posto.

È ovvio infatti che il comma 4, lett. a), dell'[art. 54 l. n. 69 del 2009](#) va considerato ed inteso nell'ambito complessivo dei criteri di delega al Governo per la “riduzione e semplificazione dei procedimenti civili” di cui al medesimo art. 54.

Orbene, la delega si riferisce alla riduzione e semplificazione, mediante riconduzione ad uno fra tre modelli, dei soli «*procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale*» (v. art. 54 comma 1), fra di essi appunto essendovi il procedimento di cui all'[art. 28 l. n. 794 del 1942](#). Altrettanto evidente è dunque che la “salvezza” dei criteri di competenza e di composizione dell'organo giudicante previsti dalla legislazione vigente non può che riferirsi ai soli criteri che la legislazione speciale allora vigente contemplava per i procedimenti da essa regolati. Pertanto, proprio se si ritiene con il Tribunale di Roma che il diritto vivente affidasse al giudizio ordinario di cognizione previsto dal codice di procedura civile (e non al procedimento speciale *ex art. 28 l. n. 794 del 1942*) le controversie non puramente liquidatorie tra avvocato e cliente, non ha alcun rilievo, in senso spregiativo della delega, che l'attuale interpretazione dell'art. 14 [d.lgs.n. 150 del 2011](#) assegni al rito sommario di cognizione tali controversie non liquidatorie, proprio perché i criteri di competenza e di composizione dell'organo giudicante per esse controversie allora vigenti non erano affatto previsti dalla legislazione speciale, bensì dal codice di procedura civile.

Né a questo punto potrebbe sollevarsi ulteriore obiezione secondo cui il legislatore

delegato avrebbe comunque ecceduto dalla delega occupandosi di controversie – quelle tra avvocato e cliente non puramente liquidatorie – a suo tempo non regolate dalla legislazione speciale, bensì appunto dal codice procedura civile (ed in particolare dal suo libro secondo, che disciplina il processo ordinario di cognizione).

Questa obiezione sarebbe infatti in odore di petizione di principio perché la assegnazione delle controversie non liquidatorie al giudizio ordinario di cognizione disciplinato dal codice, piuttosto che al procedimento speciale previsto dalla [l. n. 794 del 1942](#), non era affatto un portato normativo espresso, bensì discendeva dal diritto vivente e cioè dalla prevalente interpretazione giudiziaria restrittiva dell'[art. 28 l. n. 794 del 1942](#); diritto vivente ed interpretazione giudiziaria che nulla impedisce al legislatore o all'interprete di modificare con portata sostanzialmente interpretativo-retroattiva, ciò che appunto sarebbe avvenuto perlomeno a seguito del [d.lgs.n. 150 del 2011](#) dovendosi oggi rifiutare la pregressa lettura restrittiva dell'[art. 28 l. n. 794 del 1942](#) e considerare indistintamente tutte le controversie tra avvocato e cliente, liquidatorie e non liquidatorie, rientranti nell'ambito del procedimento speciale contemplato da quelle disposizioni ed oraricondotte al rito sommario di cognizione (v. *supra*, par. 5).

In realtà, insomma, non è direttamente ed innovativamente l'[art. 14 d.lgs.n. 150 del 2011](#) ad individuare l'ambito delle controversie fra avvocato e cliente rientranti nel procedimento speciale ed esulanti dal giudizio ordinario di cognizione. Tale disposto si occupa infatti solo del rito applicabile al procedimento speciale, ed è invece il non abrogato [art. 28 l. n. 794 del 1942](#) ad individuare l'ambito oggettivo del procedimento speciale e le controversie in esso rientranti; sebbene la lettura di tale ultimo disposto possa e debba oggi essere indirettamente influenzata dall'[art. 14 d.lgs.n. 150 del 2011](#).

### **1.11 Conclusioni.**

In conclusione, ad avviso di chi scrive – avviso coincidente con quello già espresso da [Cass. n. 4002 del 2016](#), che tuttavia meriterebbe un'ulteriore conferma nomofilattica che tenga conto delle tutt'altro che insignificanti argomentazione contrarie espresse dal Tribunale di Roma nella pronuncia del 15 luglio 2016 – la domanda avente ad oggetto onorari, diritti e spese spettanti agli avvocati per prestazioni rese in giudizio e ad esse assimilabili va oggi necessariamente introdotta [ex art. 14 d.lgs.n. 150 del 2011](#), e senza distinzione tra controversie meramente liquidatorie e non liquidatorie, nelle forme del rito sommario di cognizione (con le particolari connotazioni che questo riveste *in*

*subiecta materia* e cioè senza possibilità di “trasmigrazione” nella forma ordinaria disposta dal giudice del rito), salva la possibilità di agire in via monitoria ai fini dell'emanazione di un decreto ingiuntivo (l'eventuale opposizione al quale dovrà comunque proporsi, sempre che il decreto ingiuntivo riguardi crediti per prestazioni giudiziali e ad esse assimilate, con ricorso sommario ai sensi del cennato art. 14 del medesimo d.lgs.).

Due sono pertanto le strade offerte all'avvocato che intenda agire per il recupero dei propri crediti professionali: **i)** il procedimento sommario obbligatorio di cui al [d.lgs.n. 150 del 2011](#) con il solo limite dei crediti derivanti da prestazioni giudiziali e ad esse assimilate, ovvero **ii)** il procedimento monitorio di cui al codice di rito esteso anche alle prestazioni stragiudiziali, e con la cennata differenza del rito per la fase di opposizione a seconda che si tratti di prestazioni giudiziali o stragiudiziali.

## **2. Sul decreto Tribunale di Roma 3 giugno 2016 n. 19599.**

### ***2.1 La doppia via.***

A tale conclusione (la doppia via rappresentata dal sommario di cognizione o dal monitorio, con esclusione del giudizio ordinario di cognizione) perviene correttamente anche altra pronuncia del Tribunale di Roma (decreto n. 19599 del 3 giugno 2016), che tuttavia, a parere di chi scrive, erroneamente rigetta il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da un avvocato per il pagamento dei propri compensi professionali, ritenendo “non liquido” il relativo credito – pur assistito da parere di congruità del Consiglio dell'Ordine – in assenza di una convenzione con il cliente sui compensi [1].

Il ragionamento seguito dal Tribunale – e condiviso del resto da parte della giurisprudenza di merito (v. Tribunale di Varese decreto 11 ottobre 2012, Tribunale di Verona decreto 25 settembre 2013; *contra* v. Tribunale di Milano decreto 13 gennaio 2016) nonché da parte della dottrina [2] - muove dalla considerazione dell'avvenuta abrogazione del sistema tariffario ad opera della [l. n. 27 del 2012](#).

In particolare, al comma 5 dell'art. 27 di tale Legge (secondo cui «*sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano*

*alle tariffe»*) si attribuisce efficacia abrogativa dell'[art. 636 c.p.c.](#) nella parte in cui, in relazione ai crediti riguardanti oneri per prestazioni giudiziali o stragiudiziali di avvocati, esso stabilisce che la domanda vada *«accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni [...] corredata dal parere della competente associazione professionale»*. Si sostiene in sostanza dal Tribunale che essendo venuto meno il parametro di riferimento (le “tariffe”) che guidava il Consiglio dell'Ordine nella valutazione di congruità del compenso sottoposto al suo esame, anche il parere *ex art. 636 c.p.c.* avrebbe perso *«la materia stessa sulla quale doveva essere espresso»*.

## **2.2 Il credito dell'avvocato tra codice di rito e legge professionale.**

Senonché, l'[art. 636 c.p.c.](#), nel menzionare il parere della “competente associazione professionale” (nel nostro caso dunque il cd. parere di congruità del Consiglio dell'Ordine), non fa alcun riferimento a tariffe o altri parametri, lasciando dunque *in thesi* intendere che l'avviso di congruità della “competente associazione professionale” (nel nostro caso oltretutto esercente un *munus* pubblico), sia di per sé dotato di sufficiente autorevolezza, idonea – si badi – non certo ad asseverare in via definitiva ed in modo incontestabile il credito dell'avvocato, bensì soltanto e per lo meno a conferire dignità equiparabile a quella della prova scritta ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, ad un documento (la parcella dell'avvocato) che prova scritta a rigore non sarebbe in senso logico e sistematico, perché proveniente dallo stesso creditore. Seguendo questa impostazione l'[art. 636 c.p.c.](#) non potrebbe giammai dirsi abrogato dal sopravvenire della [Legge n. 27 del 2012](#), né formalmente ed ai sensi del comma 5 dell'art. 9 di essa Legge, né tantomeno sostanzialmente in via sistematica; e ciò per la semplice ragione che quell'articolo non rappresenta affatto una *«disposizione vigente che per la determinazione del compenso del professionista rinvia alle tariffe»* [3].

Questa impostazione risulta ulteriormente confermata dalla riconducibilità del credito dell'avvocato al numero 2) piuttosto che al numero 3) dell'[art. 633 c.p.c.](#), e ciò in considerazione del fatto che neppure tale n. 2 (*«se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso spese fatti da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo»*) fa riferimento a “tariffe” qualsivoglia.

Anche ove poi si volesse aderire ad altra impostazione secondo cui l'[art. 636 c.p.c.](#), nel riferirsi al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, implica necessariamente un

parere reso sulla base di parametri oggettivi e “normativi”, basterebbe allora considerare che questi parametri sussistono a tutt'oggi e sono quelli, pur in parte diversi rispetto alle vecchie “tariffe”, immediatamente introdotti dalla [L. n. 247 del 2012](#) (la quale, all'art. 13, comma 6, rinvia “*ai parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'art. 1 comma 3*”). Che essi siano in parte diversi dai precedenti, o che essi non si designino più come tariffe (questione all'evidenza puramente nominale), non muta il senso del discorso e non consente perciò di ritenere formalmente o sostanzialmente abrogato l'[art. 636 c.p.c.](#) Allo stesso modo dovrebbe concludersi, in una visione ispirata alla sostanziale ragionevolezza, ove pure si volesse ritenere che il credito dell'avvocato rientri nella previsione dell'[art. 633 n. 3 c.p.c.](#) come credito di «*altro esercente una libera professione o arte per la quale esista una tariffa legalmente approvata*». Anche in tal caso sarebbe evidente – a meno di non volersi appigliare formalisticamente ai *nomina* – che per “tariffa legalmente approvata” dovrebbe intendersi qualsiasi parametro oggettivo normativamente precostituito, e tali appunto oggi sono anche quelli introdotti dalla cennata [Legge n. 247 del 2012](#). Che poi le tariffe o i parametri precostituiti lascino maggiori o minori margini discrezionali per la esatta quantificazione dei compensi nel singolo caso di specie, rappresenta una variante non significativa ai nostri fini, perché lo scopo del parere di congruità è per l'appunto quello di convalidare, con sufficiente grado di attendibilità, l'esercizio della predetta discrezionalità e perciò la puntuale determinazione del compenso.

### **2.3 La pattuizione del compenso.**

Il Tribunale di Roma inoltre, nella pronuncia in esame, pur dando atto dell'intervento della [Legge n. 247 del 2012](#) – che ha espressamente contemplato (v. sempre l'art. 13, comma 6) le ipotesi di mancata pattuizione dei compensi tra avvocato e cliente, prevedendo in tali casi l'applicazione dei cennati parametri e prevedendo altresì ([art. 13, comma 9](#)), **in mancanza di accordo** tra le parti, che il Consiglio, su richiesta dell'iscritto, possa «*rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata*» – ne sminuisce la portata affermando che il credito del professionista, ove non pattuito, non può ritenersi liquido per effetto del parere rilasciato dall'ordine professionale [ex art. 13, comma 9, l. n. 247 del 2012](#), pena la violazione della «*regola della pattuizione del compenso all'atto del conferimento*

dell'incarico» e la reviviscenza dell'abrogato sistema tariffario.

Senonché, come emerge dalla stessa [Legge 247 del 2012](#) richiamata dal Tribunale, la regola della pattuizione per iscritto del compenso dovuto al professionista costituisce una regola di massima (art. 13, comma 1: «*il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico*»), suscettibile di eccezioni. Eccezioni non a caso disciplinate dalla medesima [legge 247 del 2012](#) che, si ribadisce, rinvia – nei previsti casi di assenza di convenzione scritta sui compensi – ai nuovi parametri tariffari emanati dal Ministero della Giustizia, consentendo altresì all'Ordine professionale di appartenenza dell'avvocato creditore di esprimere, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di quei parametri oggettivi, un parere di congruità equivalente a quello della precedente esperienza e sicuramente riconducibile all'[art. 636 c.p.c.](#)

#### **2.4 La soluzione.**

Detto parere, secondo la pronuncia del Tribunale romano ora in esame potrebbe svolgere – e solo nel giudizio a contraddittorio pieno fin dall'origine introdotto con rito sommario di cognizione – il mero «*ruolo ancillare di persuadere il cliente, anche al di fuori e prima del giudizio, circa la congruità e la fondatezza della pretesa*» in quanto «*formulato sulla base degli stessi parametri ai quali il giudice farà riferimento*» **al momento di liquidare il credito al professionista.**

Ma all'evidenza non ha alcun senso riconoscere che alla liquidazione del compenso dell'avvocato il giudice del giudizio sommario obbligatorio perverrà in applicazione degli stessi parametri utilizzati dall'ordine professionale ai fini della redazione del parere in commento e al contempo negare l'efficacia probatoria di quest'ultimo ai fini dell'emanazione, da parte del giudice del monitorio, del decreto ingiuntivo richiesto.

Se si ritiene che il parere in esame valga a garantire *prima facie* il cliente in ordine alla congruità della richiesta economica del professionista perché reso in applicazione di parametri normativi (predisposti da soggetto terzo rispetto alle parti) ai quali anche il giudice si affiderebbe per liquidare il relativo credito all'esito del giudizio sommario obbligatorio, non ha evidentemente alcun senso affermare che il giudice adito in via monitoria non possa, in virtù del medesimo parere, emanare un decreto ingiuntivo.

Tale soluzione è poi difficilmente condivisibile sul piano della razionalità sistematica sol che si consideri che l'ordinanza che definisce il rito sommario di cognizione è, come



si è visto, inappellabile, mentre avverso il decreto ingiuntivo è sempre proponibile opposizione.

Sullo stesso tema:

- [\*Su alcune recenti questioni processuali in tema di liquidazione di compensi professionali\*](#), di Romano Vaccarella

### **Riferimenti bibliografici**

[1] Conclude in tale provvedimento il Tribunale: *«fermo il diritto al compenso per l'opera prestata, all'avvocato è riservato il procedimento semplificato per la relativa liquidazione, la cui portata applicativa risulta recentemente estesa per via giurisprudenziale anche alle contese sull'an del diritto al compenso»*.

[2] V. R. CONTE, *Il procedimento d'ingiunzione*, Bologna 2012, 76; E. GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Bologna 2012, 90.

In senso contrario, tuttavia, cfr. C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, III, Torino 2012, 13 nt. 10.

[3] In tal senso si è espresso, con Parere del 23 ottobre 2013 il Consiglio Nazionale Forense secondo il quale: *«la clausola abrogativa contenuta nella normativa ([art. 9, comma 5, d.l. 1/2012](#) convertito nella [L. 27/2012](#)) ha colpito solo le disposizioni che richiamano espressamente l'istituto tariffario; la disposizione – anteriore alla [nuova legge professionale](#) – che istituiva la funzione di opinamento del COA (segnatamente l'art. 14, lett. d) [R.D.L. n. 1578/33](#)) non conteneva alcun rinvio alle tariffe. A ben vedere, la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell'Ordine forense»*.